

COMUNE DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO MUNICIPALIZZATO TRASPORTI FUNEBRI**

CAPO I

Municipalizzazione del servizio

ART. 1

(Trasporti eseguiti dal Comune)

Il Comune provvede direttamente al servizio dei trasporti funebri per la città e suo territorio, con gestione in economia e con diritto di privativa, a norma degli articoli 1 e 15 del T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 2

(Trasporti ad altro Comune e da altro Comune)

I trasporti funebri di salme provenienti da altri Comuni o dirette ad altri Comuni possono essere effettuati, a cura delle famiglie interessate, valendosi di una Impresa debitamente autorizzata, salvo pagamento al Comune del diritto di cui all'allegata tariffa.
In tal caso, il mezzo di trasporto deve essere riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

CAPO II

Norme per i trasporti funebri

Art. 3

(Trasporti funebri)

I trasporti sono gratuiti od a pagamento, conformemente al disposto del Regolamento di Polizia Mortuaria 21/12/1942, n. 1880.

Art. 4

(Trasporti gratuiti)

I trasporti gratuiti sono concessi dall'Amministrazione agli iscritti all'assistenza sanitaria gratuita e a coloro le cui condizioni economiche, a giudizio dell'Amministrazione, siano considerate tali da non potere consentire il funerale a spese del richiedente.

Il Comune provvede altresì a trasportare dall'Ospedale all'Istituto di Anatomia i cadaveri di cui quest'ultimo faccia richiesta a termine di legge. Con apposita convenzione saranno stabiliti i rapporti con l'Università per tali trasporti.

Il Comune provvede altresì a trasportare i cadaveri ricomposti o i resti degli stessi dall'Istituto di Anatomia al Cimitero.

Il trasporto gratuito è fatto, di regola, nelle prime ore del mattino.

Art. 5

(Altri trasporti per conto del Comune)

L'onere del trasporto funebre delle salme dei Caduti in guerra e dei caduti per la Lotta di Liberazione viene assunto dal Comune che, di volta in volta, provvederà con apposita ordinanza del Sindaco.

Pure con ordinanza del Sindaco, l'Amministrazione Comunale si assume l'onere del trasporto funebre delle salme di cittadini quando, a giudizio dell'Amministrazione stessa particolari circostanze lo giustificano.

In ogni caso sono esclusi dal trasporto gratuito i cadaveri provenienti da cliniche e case di cure private, tranne che non venga dimostrata la iscrizione nell'elenco dei poveri del Comune. L'ordinanza del Sindaco deve specificare la classe con cui viene effettuato il trasporto e le varie modalità del trasporto stesso. Per le ordinanze di cui al presente articolo, il Sindaco potrà delegare uno o più funzionari.

Art. 6

(Adempimenti da osservare)

Appena comunicata, all'Ufficio di Stato Civile, la morte di una persona avvenuta in città, i familiari o chi per essi, debbono richiedere al Reparto Mortuario, istituito presso la Ripartizione Stato Civile del Comune, il trasporto funebre, specificando la categoria e la classe del funerale che desiderano ed, eventualmente, la gratuità del funerale. Il pagamento del corrispettivo dovuto in base alle tariffe allegate al presente regolamento, sarà eseguito il Riscuotitore Comunale.

Art. 7

(Trasporto delle salme abbandonate)

Il Comune, sia direttamente che su richiesta delle Autorità politiche o giudiziarie, esegue, con l'osservanza delle direttive impartite in proposito dall'Ufficiale Sanitario, il trasporto delle salme o di parte delle salme comunque abbandonate in qualsiasi località del territorio comunale, come pure le operazioni di recupero o di incasso.

Art. 8

(Locali)

I locali dovranno contenere uno o più vani utili al pernottamento del personale necessario (autista e due necrofori) all'apprestamento di eventuale servizio di pronto impiego. Essi dovranno, inoltre, essere provvisti di almeno due apparecchi telefonici con numeri indipendenti. Nei locali dovrà, altresì, essere attrezzata una officina in perfetta efficienza per tutte le riparazioni da apprestare agli automezzi, onde evitare che i servizi subiscano pregiudizi di sorta.

Art. 9

(Mezzi di trasporto)

I funerali a pagamento sono distinti nelle categorie per adulti e bambini e vengono eseguiti con automezzi.

Il numero degli automezzi ed i tipi cui corrispondono le voci di tariffa sono:

a) ADULTI:

categoria lusso classe 1^ - una autofunebre nera
 2^ - due autofunebri nere
 3^ - due autofunebri nere e una bianca

categoria normale classe 1^ - due autofunebri nere ed una bianca
2^ - due autofunebri nere

- b) BAMBINO FINO A 7 ANNI
Classe unica una autofunebre bianca.

Per il servizio gratuito il Comune disporrà, inoltre, di n. 2 autofunebri nere.
Salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento, qualora siano richiesti, nello stesso giorno e nella stessa ora, due o più servizi della stessa categoria e non sia disponibile la vettura corrispondente, sarà provveduto al trasporto con altra vettura di classe superiore senza aumento delle spese a carico del dolente.
Per il trasporto delle salme dei bambini possono essere adoperate le vetture bianche, purchè i deceduti non abbiano oltrepassato il settimo anno di età.
In casi eccezionali, su autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario, è consentito il trasporto di salme di bambini fino all'età di tre anni, con mezzi di accertata proprietà esclusiva della famiglia previo pagamento della tariffa prevista per l'autofunebre di classe unica per bambini.

Art.10

(Trasporto salme di Consiglieri e Dipendenti Comunali)

Il Comune è tenuto ad approntare gratuitamente l'autofunebre di lusso di 1^ classe per il trasporto delle salme dei Consiglieri Comunali, anche se non più in carica.
Consentirà, inoltre, il trasporto gratuito delle salme dei dipendenti comunali.....e dopo il collocamento a riposo.

Mettendo a disposizione:

- a) autofunebre di lusso di 1^ classe per funzionari della carriera direttiva;
b) autofunebri di lusso di 2^ classe per i dipendenti della carriera di concetto;
c) autofunebri di lusso 3^ classe per i dipendenti della carriera esecutiva;
d) autofunebre normale di 1^ classe per i salariati e operai.

Per il trasporto delle salme di componenti il nucleo familiare dei dipendenti comunali, sia in attività di servizio che in quiescenza, sarà praticata una riduzione del 50% sul prezzo del trasporto spettante al dipendente a seconda della carriera di appartenenza.

ART. 11

(Tariffe)

Le tariffe da applicare ai trasporti a pagamento sono quelle di cui all'allegato "B".

Art. 12

(Orario dei trasporti funebri)

Per i servizi a pagamento si osserverà il seguente orario: 9,00-10,30-12,00-15,00.
L'orario dei singoli trasporti a pagamento sarà fissato in base al turno determinato dall'ordine di presentazione delle richieste, assegnando il primo automezzo disponibile immediatamente dopo le 24 ore dal decesso.
I servizi delle ore 15,00 potranno essere anticipati alle ore 14,00 a giudizio dell'Ufficio, nel caso in cui per le ore 12,00 dello stesso giorno non venga richiesto altro servizio con lo stesso automezzo.
Per qualsiasi trasporto, richiesto dalla parte, fuori dell'orario di cui sopra, è dovuto un supplemento pari al 50% del prezzo di tariffa. Tale supplemento è cumulabile con quello di cui all'art. 18.
In casi assolutamente eccezionali, su espressa disposizione del Sindaco, i servizi potranno avere inizio prima dell'ora di cui al comma precedente ed avere termine quando tutte le richieste saranno esaurite.

Art. 13

(Corteo funebre)

Ogni corteo funebre è guidato e diretto da non meno di due necrofori, i quali devono accompagnare e dirigere il corteo e sono responsabili della esatta osservazione delle norme regolamentari.
I trasporti gratuiti di cui all'art. 4 sono seguiti da un necroforo.

Art. 14

(Carro funebre)

Il carro funebre dovrà trovarsi sul posto indicato almeno un quarto d'ora prima dell'ora fissata.
Trattandosi di località inaccessibile al carro, questo dovrà fermarsi nel luogo più vicino possibile onde accogliere il feretro che vi verrà portato a mano dai necrofori.
Per i feti immaturi non si fa uso del carro; essi vengono portati direttamente dai familiari con mezzi propri e con la scorta di un necroforo.
Il carro funebre non può sostare in attesa dell'inizio del trasporto più di mezz'ora, trascorsa la quale i richiedenti dovranno versare per ottenere che il trasporto venga effettuato, un supplemento nella misura del 50% del prezzo di tariffa pagata.

Art. 15

(Trasporto a mano o a spalla)

Il trasporto a mano o a spalla può essere effettuato da persone designate dalla famiglia del defunto.
Detto trasporto deve essere richiesto all'Ufficio Comunale specificando anche il tratto di itinerario che si intende effettuare.
Di regola il tratto di percorso da effettuarsi con trasporto a mano o a spalla non può essere superiore a metri 500 e il carro funebre deve seguire il corteo.
Nel caso che il trasporto della salma a mano o a spalla si effettui direttamente dal luogo dove si trova la salma fino alla chiesa o dalla Chiesa al Cimitero, il trasporto può avvenire senza la scorta del carro.
In ogni caso è richiesto l'accompagnamento dei necrofori.

Art. 16

(Itinerario e andatura dei trasporti)

Salve le norme sulla pubblica viabilità, i cortei funebri devono seguire l'itinerario più breve che intercorrerà fra il luogo dove è avvenuto il decesso e il cimitero al quale la salma è diretta.

Le richieste di speciali itinerari devono essere fatte tempestivamente al Sindaco, il quale disporrà in merito.

E' consentita la formazione di cortei funebri che si svolgono a passo d'uomo solo per i primi cinquecento metri. Il restante percorso va eseguito mantenendo una velocità da consentire la prosecuzione del corteo agli automezzi.

Art. 17

(Corone di fiori)

E' consentito sul feretro la collocazione di fiori e distintivi che dovranno, alla fine del servizio, essere rimossi a cura degli interessati, i quali sono direttamente responsabili degli eventuali danni al mezzo funebre o a parte di esso.

Art. 18

(Soste in Chiesa)

A giudizio insindacabile dell'Ufficio, può autorizzarsi, previo pagamento del supplemento pari al 50% del prezzo di tariffa, la sosta in Chiesa del cadavere rinchiuso nella sola cassa per il tempo necessario allo svolgimento delle comuni esequie religiose e, ad ogni modo, per il periodo non eccedente i 30 minuti.

Il supplemento è elevato del 100% nel caso in cui la sosta ecceda i 30 minuti.

In ogni caso la sosta in Chiesa non potrà essere protratta oltre i 60 minuti.

Art. 19

(Divieti)

E' vietato a chiunque di effettuare trasporti funebri nel territorio del Comune, salvo le eccezioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Allo scopo di evitare molestie e disturbi ai dolenti, è vietato, inoltre, agli estranei qualsiasi offerta e contrattazione, attinente al servizio nell'ambito della Residenza Comunale.

Art. 20

(Sorveglianza)

La sorveglianza sui trasporti funebri è affidata al Capo della Ripartizione dello Stato Civile, il quale sarà, in tale incombenza, coadiuvato da personale di sua scelta in servizio presso la Ripartizione. A

tal fine, il Capo Ripartizione disporrà, giornalmente, di una autovettura con autista messi a disposizione dal Cantiere Municipale.

Per tale servizio di sorveglianza, continuerà ad essere corrisposta dai privati, per ogni trasporto a pagamento, la somma di £. 1.000 (mille) di cui all'art. 20 del Capitolato di appalto approvato con deliberazione n. 1465 del 04/05/1959.

Il ricavato di tale provento andrà per un terzo al Comune e per la restante parte sarà distribuito con deliberazione trimestrale della Giunta Municipale, come segue:

- a) il 50% al Personale della Ripartizione Stato Civile addetto alla sorveglianza, giusta elenco nominativo contenente la quota a ciascuno spettante, proposto dal Capo Ripartizione e vistato dall'Assessore al ramo;
- b) il 50% al Personale della Segreteria Generale e della Ragioneria che ha collaborato all'assolvimento del servizio dei trasporti funebri, giusta elenco nominativo come alla precedente lettera a), proposto dal segretario generale e vistato dal Sindaco.

Art. 21

(Formazione dei cortei funebri)

Il corteo funebre civile procede nell'ordine seguente:

- 1) Necrofori;
- 2) Bande;
- 3) Rappresentanze, Istituti, ecc.
- 4) Carro funebre;
- 5) Parenti del defunto;
- 6) Rappresentanza in forma ufficiale;
- 7) Accompagnatori;
- 8) Corone;
- 9) Vetture.

Per la formazione dei cortei funebri religiosi saranno presi, di volta in volta, accordi con i competenti ministri di culto.

Art. 22

(Contravvenzioni)

I contravventori al presente regolamento saranno puniti a norma della vigente legge comunale e provinciale, salve le altre punizioni che alle infrazioni commesse possono competere in forza di altre disposizioni.

Art. 23

(Personale addetto al servizio)

Il personale comunale addetto al servizio dei trasporti funebri è costituito da:

- 1) 1 Ufficiale Amministrativo, dirigente del servizio;
- 2) 2 Applicati;
- 3) 4 Ufficiali esecutivi;
- 4) 2 Inservienti;

- 5) 1 Capo officina;
- 6) 12 Necrofori, di cui uno Capo;
- 7) 10 Autisti;
- 8) 1 Custode dei locali.

Art. 24

(Stato giuridico ed economico del personale)

Lo stato giuridico ed economico e le modalità di ingresso in carriera del personale di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo sono disciplinati dal regolamento generale per il personale comunale. Per il restante personale, il trattamento giuridico ed economico e le modalità d'ingresso in carriera sono quelli risultanti dalla tabella di cui all'allegato "A". L'orario di lavoro verrà stabilito dal Sindaco.

Art. 25

(Organizzazione del servizio)

Il servizio dei trasporti funebri ha un proprio Ufficio compreso nel reparto Mortuario della Ripartizione Stato civile. Tutti i trasporti funebri devono essere richiesti al predetto Ufficio.

Art. 26

(Dirigenza del servizio)

Sono compiti del dirigente del servizio:

- 1) predisporre quanto è necessario per i funerali;
- 2) vigilare, sotto la sua personale responsabilità, che a mezzo del personale da lui dipendente vengano eseguiti puntualmente e regolarmente i trasporti funebri con i carri richiesti;
- 3) provvedere all'esatta tenuta della contabilità e di quant'altro del servizio rientri nella parte contabile.

Il Dirigente risponde personalmente del servizio affidato al personale addetto ai trasporti.

Art. 27

(Necrofori)

Il necroforo deve sempre presenziare al trasporto di ciascuna salma.

In particolare deve:

- 1) verificare se le casse mortuarie sono costruite secondo le regole prescritte e se rispondono ai requisiti generali e speciali richiesti dalle leggi e dai regolamenti;
- 2) assistere sempre alla chiusura delle casse;
- 3) dirigere l'apposizione del feretro di fiori e degli ornamenti;
- 4) trasportare il feretro dall'interno dell'abitazione e del luogo ove si trova la salma e caricarlo quindi sull'autovettura;
- 5) provvedere al trasporto del feretro dall'autovettura nell'interno della Chiesa o dalla camera ardente e viceversa. Le operazioni di trasporto del feretro di cui al presente punto e a quello che precede possono essere effettuate con l'assenso dei necrofori dai familiari;
- 6) consegnare al Custode del cimitero i documenti concernenti la salma;
- 7) dirigere il corteo funebre;
- 8) né chiedere né accettare mance;

- 9) vestire la divisa fornita dal Comune solo in servizio;
- 10) presentarsi ad ogni servizio funebre con la barba rasa i capelli corti e ravviati, il volto e le mani puliti e con la divisa in ordine;
- 11) mentre è in servizio astenersi dal fumare, dall'entrare in luoghi di ritrovi pubblici e percorrere le vie di maggiore transito;
- 12) riferire ai propri superiori le risultanze del servizio effettuato.

CAPO III **Gestione in economia del servizio**

Art. 28

(Servizio dei trasporti funebri)

Il servizio in economia dei trasporti funebri fa capo al Reparto Mortuario della Ripartizione Stato Civile che è il solo Ufficio autorizzato a ricevere le richieste dei trasporti funebri.

Art. 29

(Riscossione dei diritti per i trasporti)

Il pagamento dei diritti relativi ai singoli trasporti avrà luogo presso il Riscuotitore Comunale nella misura prevista dal tariffario allegato e mediante bollettario a madre e due figlie, di cui una sarà rilasciata alla parte come ricevuta a l'altra trasmessa, giornalmente alla Ragioneria Comunale per il controllo.

I bollettari saranno consegnati al reparto Mortuario dalla Ragioneria del Comune numerati progressivamente, punzonati in ogni foglio e firmati in calce dal Ragioniere Generale.

Art. 30

(Contabilità)

Il Riscuotitore annoterà tutti gli incassi effettuati in apposito registro e progressivamente sia per riguardo alla data che per riguardo al numero delle ricevute staccate dai bollettari.

Mensilmente e precisamente entro il quinto giorno di ogni mese, trasmetterà alla Ragioneria Generale un rendiconto degli incassi per il periodo riferentesi al mese precedente ed unirà a detto rendiconto le matrici dei bollettari esauriti.

Art. 31

(Responsabilità per i bollettari)

Il Riscuotitore Comunale è responsabile dei bollettari, a lui consegnati dalla Ragioneria Generale. In caso di smarrimento, dovrà darne immediata notizia alla Ragioneria Generale.

Art. 32

(Versamenti dei diritti riscossi)

Il Riscuotitore verserà alla Tesoreria Comunale l'importo totale dei diritti riscossi, nel giorno seguente a quello in cui è avvenuto il loro incasso e consegnerà alla Ragioneria i documenti amministrativi di cui al precedente art. 26.

Art. 33

(Pagamento integrale dei diritti)

I richiedenti il trasporto funebre, dovranno sempre effettuare il pagamento dei diritti dovuti all'atto della richiesta e per intero, non essendo ammesse dal Comune né dilazioni né rateizzazioni.

Art. 34

(Controllo)

La Ragioneria Generale effettuerà il riscontro della contabilità mensile entro il termine di venti giorni e, ove non abbia osservazioni da dare, promuoverà la presa d'atto da parte del Sindaco.

La Ragioneria Generale procederà, inoltre, a riscontri saltuari tutte le volte che lo ritenga opportuno che ne riceva ordine dal Sindaco o dal segretario Generale.

Art. 35

(Anticipazioni al Dirigente del servizio)

L'Amministrazione provvederà ad anticipare all'Economo e per esso al Dirigente del servizio Mortuario un fondo di £. 2.000.000 (duemilioni), per le spese inerenti alla manutenzione e all'uso dei mezzi di trasporto.

Tale fondo verrà reintegrato sulla base di rendiconti corredati dalle relative pezze di appoggio da presentarsi ogni decade alla Ragioneria Generale, la quale provvederà alla emissione dei mandati in favore dell'Economo e per esso al Dirigente del servizio Mortuario per l'importo del.....

Art. 36

(Anticipazioni al Dirigente del servizio)

Agli oneri relativi al Personale si farà fronte con mandati mensili di a pagamento emessi dalla Ragioneria sulla base degli assegni spettanti al personale ai sensi del successivo articolo.

Art. 37

(Contabilità speciale)

Per la gestione di tutto il servizio dei trasporti funebri è istituita la contabilità speciale da tenersi dalla Ragioneria Generale.

Art. 38

(Disposizioni finali)

La dotazione organica del Reparto Mortuario istituito in seno alla Ripartizione Stato Civile è modificata in conformità a quanto previsto dall'art....restando assorbiti dalla dotazione stessa gli

attuali posti di Ufficiale Amministrativo (una unità) e di Ufficiale Esecutivo (quattro unità) previsti per il detto reparto.

In conseguenza:

- a) il numero dei posti di applicato previsti dalla vigente pianta organica del personale del Comune (Personale dei Servizi Amministrativi) è aumentato di due unità;
- b) il numero dei posti di inserviente previsti dalla vigente pianta organica del personale salariato del Comune (Personale della carriera ausiliaria dei ruoli generali) è aumentato di due unità;
- c) sono istituiti posti di cui all'annessa tabella del personale salariato addetto ai trasporti funebri.

Per quanto non è preso in considerazione in questo Regolamento valgono le norme di cui al Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con R.D. 31 Dicembre 1942, n. 1880, e le disposizioni del vigente Regolamento di Igiene.

Art. 39

(Disposizioni transitorie)

Per la prima attuazione del presente provvedimento è fatto salvo il disposto dell'art. 32 del Capitolato di Appalto approvato con deliberazione consiliare n. 1465 del 12/05/1959, resa esecutiva dalla C.P.C. l' 11/12/1959, n. 18786.

In conseguenza, il Comune si riserva di rilevare dalla Impresa Catti, già concessionaria dell'appalto del servizio dei trasporti funebri con effetto dalla data della ordinata gestione in danno e cioè dal 24/04/1968, tutti i mezzi di trasporto in stato di attività e relativi accessori, il tutto a prezzo di stima da effettuarsi in base allo stato d'uso e di